



**COMUNE DI CASALGRANDE
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)**

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E
SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA
CAVA DI GHIAIA E SABBIA "FORNACE 1"
(Art. 12 L.R. n.17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E vigente)**

Nell'anno duemiladiciassette, nel mese di _____, il giorno___ in Comune di Casalgrande, fra i sottoscritti:

Il Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande (RE) alla piazza Martiri della Libertà 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Responsabile del 3° Settore "*Pianificazione Territoriale*" Arch. Giuliano Barbieri nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968 (C.F. BRBGLN68L01I462R);

E

Il Sig. Monti Marco nato a Ciano D'Enza (Prov. RE) il 18/04/1948, residente a San Polo d'Enza, C.F.MNTMRC48D18C669Z, nella sua qualità di Presidente della Società **EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.** (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n.5;

Premesso che:

- la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A ha presentato richiesta di rilascio di "Atto Unico per la realizzazione della cava di ghiaia e sabbia "*Fornace 1*" e relativa sistemazione finale naturalistica" allo SUAP del Comune, in data 16/04/2015 assunti al prot. col n. 6297 e 6310 di pari data;
- contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dell'area ai sensi dell'art. 11 della LR n. 17/1991 e s.m.i. e la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LR n. 9/1999 e s.m.i.;
- all'interno della procedura di Valutazione Impatto Ambientale V.I.A, è stato espresso parere favorevole n. 254 del 08/09/2015 da parte della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE) della Provincia di Reggio Emilia;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2016 "*Procedura di valutazione di impatto ambientale VIA in merito al progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia denominata Fornace 1 (polo estrattivo n. 21 di PAE comunale) – PARERE POSITIVO*", si è conclusa positivamente la procedura di VIA;

Preso atto che:

- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo comunale n. 20, nelle zone denominate "*Zone per attività estrattive esistenti (ZEe)*", e più precisamente nella sottozona n.21 di cui è parte, del vigente P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 03/03/2011;
- la presente area di cava è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al foglio n.17 mappali n. 120, 144, 145, 146, 289, 326, 328, 330, 331,332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 339 e 341, in piena disponibilità alla Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. con sede legale in Via A. Volta n.5 in Reggio Emilia;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione consigliere n.10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano Comunale delle Attività Estrattive;
- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

Visto che:

- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n.17/91 affinché possa procedersi alla stipula della presente convenzione (completamento dell'escavazioni sino a -20 m da p.c. ed annesso ripristino ambientale)

Visto inoltre che:

- deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "*Fornace 1*", per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come "atti di progetto");
- detti elaborati di progetto "Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S" (presentati in data 16/04/2015 con prot. n. 6297 e 6310, successivamente integrati in data 31/10/2015 prot. n. 19052, in data 07/12/2016 prot. 19974 e definitivamente integrati in data 11/08/2017 prot. 14038), suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così definitivamente costituiti

1. DOCUMENTI E DICHIARAZIONI

- Elenco degli elaborati
- Richiesta di autorizzazione alle attività estrattive
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà disponibilità terreni

2. RELAZIONI DI PROGETTO

- REL. 01: Documentazione amministrativa
- REL. 02: Relazione geologica e sismica
- REL. 03: Relazione tecnica di progetto + Relazione integrativa

- REL. 04: Relazione agrovegetazionale, progetto di sistemazione vegetazionale
- REL. 05ii: Programma economico finanziario, computo metrico estimativo
- REL. 06: Documentazione fotografica
- REL. 07: Piano di gestione di rifiuti di estrazione
- REL. 08: Proposta di convenzione
- REL. 09i: Progetto di percorso ciclo-pedonale su fascia demaniale
- REL. 10i: Proposta di sistemazione allargata per continuità di aree di cava contigue

3. CARTOGRAFIA DI PROGETTO

- TAV. 01: Corografia
- TAV. 02: Stato di fatto – Planimetria di rilievo del 16/01/2015
- TAV. 03: Stato di fatto – Planimetria catastale - Aree d'intervento e disponibilità
- TAV. 04: Stato di fatto – Planimetria dei vincoli
- TAV. 05: Progetto – Planimetria delle opere preliminari
- TAV. 06: Progetto - Planimetria di minimo e massimo scavo
- TAV. 06_{bis}: Progetto – Particolare settore di scavo Sud, rampa temporanea di accesso al fondo scavo
- TAV. 07: Progetto – Sistemazione morfologica. Planimetria di minimo e massimo scavo
- TAV. 08i: Progetto – Sistemazione vegetazionale. Planimetria di minimo e massimo scavo
- TAV. 09i: Progetto – Sezioni 1-2 minimo e massimo scavo
- TAV. 10i: Proposta di sistemazione “allargata”. Sistemazione morfologica e vegetazionale e Sezioni 2-3
- TAV. 11: Progetto – Particolari sezioni tipo
- TAV. 12i: Progetto – Sezioni 4-5. Percorso ciclo-pedonale

Richiamato:

- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.20 di P.I.A.E, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;
- l'atto di consiglio comunale n.83 dell'8/11/2012 con il quale è stato approvato l'accordo quadro, ai sensi dell'art.10-11 legge n.241/90 s.m.i. e art. 24 LR n.7/2004 s.m.i., per l'attuazione dei PCA di coordinamento attuativo P.C.A di iniziativa privata (ambiti di Polo n.18-19-20 di PIAE e zone n.1-2-3 di P.A.E vigente). Il presente atto è stato sottoscritto in data 20/12/2012 con repertorio n.9626, presso il segretario comunale dott. Gregorio Martino, tra il Comune di Casalgrande, la Società Calcestruzzi Corradini S.p.A (con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE) e la Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (con sede in Via A. Volta n.5 Reggio Emilia) e sostituisce il precedente accordo quadro sottoscritto nel 2007. Il citato Atto di accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt.10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art.24 della L.R. n.7/2004;

Richiamati integralmente:

- tutti i pareri, di natura ambientale contenuti nella procedura di V.I.A approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2016, in cui si intendono rilasciati il Nulla-Osta Archeologico, il Nulla-Osta alle emissioni in atmosfera, ed il Nulla-Osta acustico; l'autorizzazione paesaggistica;

Richiamato inoltre che:

- gli impegni relativi all'Atto di Accordo Quadro, sottoscritto dalle Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. e CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A in data 20/12/2012 presso il segretario comunale Dott. Gregorio Martino. Gli impegni assunti in tale atto si considerano (parte integrante del presente atto). Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con l'atto di Accordo, le disposizioni dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;

Tutto ciò premesso

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;
- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del **P.C.S. della cava denominata "Fornace 1", per nuovi scavi da 0 a -20 m da piano campagna e relativa sistemazione ambientale**. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale.

TITOLO I°

Elementi conoscitivi della cava

Art. 1

Superficie della cava "Fornace 1"

La cava in oggetto si estende su una superficie catastale complessiva di 65.512 m² corrispondente ai mappali citati, e presenta una superficie utile di scavo di 50.130 m², derivanti anche dalla riduzione dei franchi di rispetto derivanti dall'art.104 del DPR n.128/59 relativamente alle deroghe delle distanze degli scavi dal metanodotto SNAM, dal viottolo del Pino, dal muro demaniale e dalle altrui proprietà private sul bordo Occidentale.

Art. 2

"Tipo di materiale da coltivare"

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1A (Del. G.R. n.70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 775.541m³ così come indicato dagli atti di progetto in caso di ottenimento delle deroghe al D.P.R. n.128/59 art.104 e di 532.945 m³ senza deroghe.

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art.28. Al quantitativo così definito del materiale estratto verrà applicata la corrispondente vigente tariffa regionale, secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo Art.18.

Art. 3
“Profondità di scavo”

La profondità massima raggiungibile è di -20 metri, rilevati rispetto all’attuale piano di campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito come riportati sulle planimetria di progetto.

Art. 4
“Quota fondo cava”

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all’inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5
“Opere preliminari l’attività estrattiva”

Prima di iniziare i lavori di scavo si dovrà verificare che l’area sia:

- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un’altezza non inferiore a 1,8 m. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, le rampe di accesso e la parte terminale del viottolo del pino limitatamente alla parte non asfaltata quale via carrabile esterna all’area di cava vera e propria;
- provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell’ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest’ultimi ripetuti ogni 50 m;
- provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l’afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
- munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6
“Perimetrazione del cantiere”

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell’area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,8 m. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall’art.11 delle NTA di P.A.E vigente. La Società dovrà mantenere efficienti fino al collaudo definitivo o parziale della cava i due piezometri già in esercizio posti a rispettivamente a monte ed a valle dell’area, oltre ai tre capisaldi messi in opera dalla ditta rispetto al sistema di riferimento ufficiale posizionato dall’Amministrazione Comunale e come riportato nella Tav. DUB 10 di P.A.E. Le tre stazioni topografiche, le cui monografie costituiscono l’allegato 1 della REL. 03 “Relazione tecnica di progetto” sono dotate di chiodo topografico, e dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonché i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall’Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7

“Cartello all’accesso della cava”

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- proprietà e Società esercente;
- progettista;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- sorvegliante di cava e recapito telefonico;
- estremi e scadenza dell’atto autorizzativo;
- estremi e scadenza della convenzione attuativa.

Art. 8

“Documentazione da conservare presso la cava”

Presso la cava, ovvero nell’ufficio pesa del frantoio, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva;
- Convenzione attuativa sottoscritta;
- Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale approvato;
- Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente.

Art. 9

“Contenimento del rumore”

L’incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell’area per attività estrattiva non potrà superare il ogni caso i 60 dB (A) in periodo diurno ed i 50 dB (A) in periodo notturno.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche si rimanda ai contenuti del “Nulla-Osta Acustico” ai sensi dell’art.8 c.4 della Legge n.447/95 s.m.i., rilasciato dal Comune di Casalgrande, come Allegato 4 parte integrante della Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2016 *“Procedura di valutazione di impatto ambientale VIA in merito al progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia denominata Fornace 1 (polo estrattivo n. 21 di PAE comunale) – PARERE POSITIVO”*.

Art. 10

“Lavori di coltivazione”

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell’area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.

- b) la profondità massima raggiungibile è -20,0 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;
- c) conformemente a quanto stabilito dall' art.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- e) Rilievi della soggiacenza della falda acquifera ed analisi con frequenza semestrale su campioni d'acqua prelevati nei due piezometri già in esercizio come previsto *"Programma di monitoraggio e controllo ambientale"* - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014. In ogni caso il Comune potrà richiedere, l'aumento sia del numero dei piezometri sia delle frequenze di letture, motivando oggettivamente tale richiesta;
- f) in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;
- g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;
- h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal *"Programma di monitoraggio e controllo ambientale"* approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;
- i) gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel "Nulla-Osta Acustico" citato all'art.9 della presente.
- j) porre in essere tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cantiere e sua accessibilità;

Art. 11

"Viabilità"

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui venisse utilizzata la viabilità pubblica per lo svuoto ed il riempimento della cava, in alternativa o in aggiunta alla carraia esistente a fiume, la Ditta adotterà ogni accorgimento possibile per l'abbattimento delle polveri e quanto necessario per non imbrattare le strade percorse dagli automezzi;
- b) gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico;

- c) sarà effettuata la bagnatura delle piste ogniqualvolta si rendesse necessario durante le stagioni più siccitose;

Art. 12

“Suolo vegetativo e terreno di copertura da accantonare”

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 13

“Presenza di materiale sterile”

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 14

“Fasi dei lavori di coltivazione e sistemazione”

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive CTIAE della provincia di Reggio Emilia, dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

Tariffe – garanzie, obblighi, regime proprietario aree recuperate

Art. 15

“Denuncia di inizio lavori”

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, all'ARPAE ed all'USL di Scandiano, al “Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna,

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e al Protezione Civile di Reggio Emilia”, nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante.

Art. 16

“Durata dell’autorizzazione all’attività di cava”

Ai sensi dell’art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i. e delle Norme Tecniche del P.A.E comunale vigente, l’Autorizzazione all’attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio alla Società della medesima.

L'efficacia del presente atto è risolutivamente condizionata all’attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159 del 6/09/2011 ed ai principi di cui al *“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell’edilizia privata e dell’urbanistica”* della Prefettura di Reggio Emilia sottoscritto il 21/06/2016, nonché alla attestazione della insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società stipulanti. Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive si procederà alla revoca del presente atto.

Art. 17

“Proroga della Convenzione”

Qualora si dovesse verificare la necessità di prorogare l’autorizzazione all’attività estrattiva e sistemazione ambientale, così come previsto all’art.15, comma 2 della L.R. n.17/1991 s.m.i., la presente Convenzione si intende prorogata anch’essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione concesse dal Comune, non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 18

“Tariffe”

Il titolare dell’Autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune La Società versa annualmente al Comune, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alla tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, ai sensi dell’art.12, comma 2, della L.R. n.17/1991 s.m.i. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

Art. 19

“Garanzie per gli obblighi della presente convenzione”

A conferma degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, in riferimento alla Lettera e) primo Comma dell’Art. 12 della L.R. n.17/1991 e smi, la Società dovrà presentare idonea garanzia complessivamente pari a **3.148.259,89 €** in relazione all’ipotesi di **massimo scavo** e corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, dei lavori per la sistemazione finale complessiva della cava Fornace 1, con le prescrizioni appresso specificate:

- a) l'ammontare della 1^a fidejussione bancaria o assicurativa di primario istituto è stabilito nella misura di **3.022.222,19 €** per opere di sistemazione morfologica e ritombamento, impianto agro-vegetazionale, e percorso ciclopedonale;
- b) l'ammontare della 2^a fidejussione bancaria o assicurativa di primario istituto, relativa alla sola manutenzione dell'impianto agro-vegetazionale realizzato ed al monitoraggio ambientale è stabilito nella misura di **126.797,09 €** come meglio regolata nel successivo articolo;
- c) Le cifre esposte sono **comprehensive** delle imposte di legge: IVA con aliquota del 22%.
- d) Il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.
- e) Quindici giorni prima della data di scadenza della fidejussione, la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fidejussione rilasciata da altro istituto;
- f) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art.16 della vigente L.R. n.17/1991 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art.21 lett. b);
- g) La Società si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune. Con tale clausola, opportunamente esplicitata nelle *"Condizioni particolari"* del contratto fideiussorio, l'Istituto garante, in deroga a quanto previsto nelle *"Condizioni generali"* di assicurazione, darà e prenderà atto che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza prestata, in seguito all'inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assicurato, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 del C.C. Il pagamento dovrà avvenire dopo un semplice avviso alla Ditta contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
- h) All'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art.47 delle NTA di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, nonché su esplicita richiesta della Società, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fideiussoria con riferimento ai prezzi unitari del Computo metrico estimativo (REL. 05ii) allegato al progetto di cava;

Art. 20

"Garanzia per la manutenzione dell'impianto vegetazionale"

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare idonea Fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dei costi di

manutenzione dell'impianto agrovegetazionale e di monitoraggio ambientale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di **126.797,09 € I.V.A.** compresa. Tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art.19.

Art. 21

“Svincolo delle fidejussioni”

Lo svincolo della I^a fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
- b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore “Pianificazione Territoriale” non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'istituto o dalla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.
- c) la Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Lo svincolo della 2^a fidejussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 22

“Lavori di sistemazione finale difformi”

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa.

La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 23

“Opere connesse con coltivazioni – danni”

La Società, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Ai fini del contenimento degli impatti connessi all'eventuale entrata di camion con trasporto di materiali di provenienza esterna necessari al ritombamento in progetto, è necessario strutturare l'accesso dal viottolo del Pino, a sua volta direttamente connesso la S.P. n.51. Poiché la proprietà dello stradello è del Comune di Casalgrande, Questo acconsente l'uso strada citata all'utilizzo per i mezzi destinati al ritombamento nella cava Fornace 1.

Art. 24

“Sistemazioni aree”

In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, (interventi approvati nel Piano di Coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata “Fornace 1”) la Società esercente dovrà presentare al Comune la documentazione attestante la natura delle terre utilizzate per rivestire ed impermeabilizzare le sponde ed il fondo del bacino, prima di procedere al ritombamento con materiali di provenienza esterna ai sensi del D.M. n.161/2012 e della Legge n.98/2013 art.41bis o con limi di frantoio.

Tutte le aree coinvolte nel P.C.S della Cava di ghiaia e sabbia denominata “Fornace 1”, oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25

“Registrazione”

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n.634 e dell'art.10 Allegato A dello stesso D.P.R. n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 26

“Permesso di costruire”

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27

“Mancato pagamento oneri”

Il mancato versamento del canone di cui al precedente art. 18 alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 L.R. n.17/1991 s.m.i) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

Misure e controlli

Art. 28

“Misure e relazione annuale sull'attività estrattiva”

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale, indicante la quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato; tale relazione dovrà altresì riportare la descrizione dell'andamento dell'attività di estrazione e/o di recupero. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al *“Programma di monitoraggio e controllo ambientale”* approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- Perizia giurata, o dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato iscritto al proprio Ordine professionale, che descriva lo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente), con indicate le quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato nel corso dell'anno;
- Rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti.
- Le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo o informatico;

- Scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- Risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo articolo, e considerazioni sui risultati relativi a rumore, polverosità, emissioni in atmosfera, flussi di traffico in corrispondenza alle stazioni **A2** e **TR2** nei pressi dell'impianto di lavorazione di via Reverberi, come definito dal Rapporto sull'Impatto Ambientale di cui alla V.I.A approvata;
- Inoltre all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato *"Programma di monitoraggio e controllo ambientale"*).

La Relazione annuale dovrà inoltre contenere le seguenti elaborazioni:

- valutazione della stabilità dei fronti di scavo, stante la prevista profondità di scavo pari a -20 m da p.c.;
- report sull'esecuzione dello strato impermeabile "barriera geologica" sul fondo cava e sulle annesse scarpate finali di scavo;
- relazione sull'utilizzo dei materiali di ritombamento, in riferimento alla normativa vigente in materia ed alle prescrizioni richieste nella V.I.A;

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nel rapporto ambientale sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società. Quanto ai lavori di sistemazione completati a tutto il mese di novembre e indicati nella relazione tecnica annuale, saranno quantificati sotto il profilo economico, con riferimento ai prezzi unitari del computo metrico di progetto, per procedere alla riduzione annuale della fidejussione.

Art. 29 ***"Piezometri"***

La Società assicura il posizionamento dei piezometri, uno a monte delle escavazione già individuato con la sigla P13, l'altro a valle, con la sigla P16, e garantisce i controlli prima dell'inizio dell'attività di cava ed almeno 2 anni dopo l'atto di collaudo della cava.

Il piezometro con funzione di bianco è individuato come il pozzo Pi-2 profondo presso il frantoio di via Reverberi, a valle dell'area di scavo. Attraverso i piezometri, la Società dovrà eseguire un programma di monitoraggio delle acque sotterranee, come definito dal *"Programma di monitoraggio e controllo ambientale"* approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014. I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 – 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.

Art. 30 ***"Vigilanza e controlli"***

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

Condizioni particolari

Art. 31

“Lavori di manutenzione”

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Art. 32

“Varianti al progetto”

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del P.C.A. Polo n.19 di P.I.A.E. Qualsiasi altra variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla vigente L.R. n.17/1991 agli Artt.11, 12, 13 e 14.

Art. 33

“Fasi di coltivazione e sistemazione”

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art. 34

“Deroghe Art. 104 DPR 128/1959”

L'escavazione delle aree di rispetto di cui all'art.104 del D.P.R. n.128/59 è condizionata all'avvenuto rilascio di specifico decreto Regionale o Provinciale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all' art.11 della L.R. n.17/1991 smi anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Società non può avanzare richiesta in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

Art. 35

“Sistemazione finale”

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, con riferimento alle procedure e specifiche del D.M. n.161/2012 e della Legge n.98 del 09/08/2013.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi. Al fine di garantire il controllo della qualità del materiale di ritombamento di provenienza esterna, la Società si obbliga a dichiarare nella relazione annuale la qualità, quantità e provenienza del materiale in oggetto.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 36

“Rinvenimento di reperti d'interesse archeologico o storico”

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 12 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge, in particolare art. 40 del D.Lgs. 42/2004. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore. La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 37

“Rinvenimento di ordigni bellici”

Qualora durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 38

“Locali per ricovero e servizi igienici”

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di cui all'art.10 e 14 della presente convenzione.

Art. 39

“Eventuale pesature inerti”

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti si utilizzerà la pesa già presente e funzionante nel frantoio al servizio della Società citata.

Art. 40

“Situazioni non prevedibili”

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiale diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale dell'area.

Art. 41

“Rischi emergenti”

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli impartiti al titolare, al Direttore dei lavori, al Sorvegliante di cava o ad altro personale presente. Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto solo emersi in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai Progetti di Coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale. In relazione a ciò, il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42

“Rinvio alle altre Norme vigenti”

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E., dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 43

“Contenzioso”

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art.822 del c.p.c.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 44

“Sanzioni”

Si applicano le disposizioni della L.R. n.17/1991 e s.m.i. Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui

al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonchè agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Letto e sottoscritto.

Casalgrande lì _____

Per il Comune di Casalgrande RE
Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale"
(Arch. Giuliano Barbieri)

Per la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Il Presidente
(Monti Marco)
